



15.11.2016, aggiornamento 07.11.2021

Corsi di sicurezza sul lavoro riguardanti la raccolta del legname per persone non qualifi- cate nei lavori forestali

Raccomandazione del gruppo di lavoro istituito
dall'UFAM «Sicurezza sul lavoro per persone non
qualificate nei lavori forestali» (AGAS)
sui contenuti e le condizioni quadro dei corsi sulla
sicurezza sul lavoro

1. Situazione iniziale

Dati i notevoli pericoli intrinseci ai lavori di raccolta del legname, la formazione in materia di sicurezza sul lavoro è molto importante. Lavorare nel rispetto delle norme riduce notevolmente il rischio di incidenti, consentendo di prevenire parecchi momenti dolorosi e costi elevati. Numerose persone attive nel bosco non dispongono tuttavia di una formazione di base forestale e dovrebbero pertanto imparare in appositi corsi come lavorare in sicurezza. I corsi sono raccomandati in linea di principio a persone prive di una formazione forestale di base che svolgono una delle seguenti attività:

- l'abbattimento con la motosega di alberi dal diametro a petto d'uomo a partire da 20 cm;
- la sramatura e la depezzatura con la motosega di alberi;
- l'esbosco di legno mediante l'ausilio di mezzi meccanici.

Se i lavori sono eseguiti nell'ambito di un mandato, è obbligatoria la frequentazione di un corso di almeno 10 giornate secondo l'articolo 21a della legge forestale (stato 1° gennaio 2017). I Cantoni possono stabilire se riconoscere l'equipollenza per parti del corso o per l'intero corso. Se una persona dispone di un'esperienza pratica equivalente, i Cantoni possono esigere, al posto della frequentazione del corso, un esame delle competenze o la prova dell'esperienza acquisita. Si raccomanda tuttavia di essere coerenti e di esigere che venga frequentato anche il corso di aggiornamento supplementare di altri 5 giorni. Una disposizione transitoria (art. 56 cpv. 3 LFo) concede ai mandatari un periodo di cinque anni (a partire dal 1° gennaio 2017) entro il quale fornire la prova della frequentazione del corso.

I corsi di sicurezza per i lavori di raccolta del legname sono sovvenzionati dalla Confederazione e dai Cantoni. La Confederazione indennizza i corsi nel settore Gestione del bosco nell'ambito degli accordi programmatici stipulati con i Cantoni (art. 38a cpv. 1 lett. e LFo). Le premesse per l'erogazione di sussidi sono il riconoscimento degli organizzatori dei corsi da parte della Commissione per il controllo della qualità nel settore forestale (CQF) e l'attuazione dei corsi secondo la presente raccomandazione AGAS.

2. Durata e contenuto dei corsi sulla sicurezza sul lavoro

La formazione dura in tutto almeno 10 giorni ed è suddivisa in due parti. La prima parte è costituita dal corso di base di 5 giorni, la seconda da quello di aggiornamento, anch'esso della durata di 5 giorni. Ai partecipanti si raccomanda di mettere in pratica, se possibile fra un corso e l'altro, le competenze pratiche acquisite nel corso di base. Il diritto lo consente, se i lavori sono svolti in ambito privato senza alcun mandato specifico.

L'autorità federale competente e l'AGAS considerano inoltre legittimo e utile, ai fini della promozione della sicurezza sul lavoro, che l'esperienza pratica possa essere acquisita anche nel quadro di lavori su mandato, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni elencate di seguito:

- Il lavoratore ha completato con successo il corso di base di 5 giorni.
- Il lavoratore esegue solo lavori trattati nel corso di base e che corrispondono al suo livello di formazione.
- Il lavoratore è sotto la supervisione e la guida di una persona che ha le competenze adeguate. Questa persona deve essere selvicoltore / selvicoltrice AFC formata e attiva o, nel caso in cui il lavoratore è un apprendista in agricoltura, un formatore professionale attivo in agricoltura. Quest'ultimo deve avere sia la formazione come formatore professionale che la prova della formazione di 10 giorni nella raccolta del legname secondo l'art. 21a LFo, nonché diversi anni di esperienza pratica nella raccolta del legname.

Il corso di aggiornamento deve essere frequentato entro due anni dal termine del corso di base.

Nei corsi si insegna come eseguire in modo pratico e in sicurezza le tecniche e le procedure di raccolta del legname e sono spiegate le tematiche generali in materia di sicurezza sul lavoro secondo la descrizione del corso di cui all'allegato.

I partecipanti sono sottoposti alla verifica delle competenze acquisite, periodicamente durante tutto il periodo di formazione e/o al termine del corso. Chi raggiunge gli obiettivi del corso riceve il relativo attestato di frequenza con la menzione «obiettivo raggiunto». Se l'esame non viene superato, il corso può essere ripetuto.

3. Basi giuridiche

Legge forestale (LFo, RS 921.018, stato 1° gennaio 2017)

Art. 21a: Per garantire la sicurezza sul lavoro, i mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.

Art. 30 I Cantoni curano la formazione professionale degli operai forestali e la consulenza ai proprietari di foreste.

Ordinanza sulle foreste (OFo, RS 921.01, stato 1° gennaio 2017)

Art. 34 cpv. 1 In collaborazione con organizzazioni specializzate, i Cantoni provvedono affinché alla manodopera forestale non qualificata siano offerti corsi per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta.

Art. 34 cpv. 2 I corsi riconosciuti dalla Confederazione devono riguardare le conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sull'abbattimento, la sramatura, la depezzatura e l'esbosco a regola d'arte e in sicurezza di alberi e tronchi d'alberi; devono avere una durata di almeno dieci giorni.

L'allegato contiene le spiegazioni complementari relative alle prescrizioni di cui sopra tratte dalla legge forestale e dall'ordinanza sulle foreste.

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30, stato 1° gennaio 2016)

Art. 8 cpv. 1 Il datore di lavoro, se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve formarlo adeguatamente, perfezionare la sua formazione e trasmettergli chiare competenze ed istruzioni. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato tempo di lavoro.

Direttiva CFSL n. 2134

La direttiva contiene tutte le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro nell'ambito dei lavori forestali. È stata emanata dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CSFL) e si basa sull'articolo 52 lettera a OPI.

Allegati:

Allegato 1: Descrizione del corso Parte 1: corso di base di 5 giorni

Allegato 2: Descrizione del corso Parte 2: corso supplementare di 5 giorni

Allegato 3: Disposizioni sulla sicurezza sul lavoro nella legge forestale e nell'ordinanza sulle foreste comprese le spiegazioni complementari

Allegato 1**Descrizione del corso parte 1: corso di base Raccolta del legname**

Gruppo target	Persone senza formazione nell'uso della motosega
Condizioni per partecipare	<ul style="list-style-type: none"> - Età minima 18 anni (15 anni per partecipanti con contratto di apprendistato nel settore agricolo) - Condizioni fisiche idonee
Durata	5 giorni per un totale di 40 ore
Obiettivi	<p>Al termine del corso i partecipanti sono in grado di svolgere in modo indipendente lavori di raccolta manuale meccanizzata in condizioni di lavoro semplici. In tal ambito sono capaci in particolare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicare e rispettare le regole sulla sicurezza - allestire e gestire l'organizzazione di casi d'emergenza - caso normale abbattimento a regola d'arte di alberi dal diametro a petto d'uomo a partire da 20 cm - utilizzare in modo corretto la motosega e gli attrezzi necessari ed effettuare la relativa manutenzione - valutare quali alberi possono abbattere loro stessi
Contenuti	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione del posto di lavoro e delle emergenze (basi) - Dispositivo di protezione individuale - Conoscenze generali sulle motoseghe e regole di utilizzazione e manutenzione - Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro - Regole fondamentali per l'abbattimento e l'allestimento di alberi (caso normale) - Identificazione dei pericoli, procedura sistematica - Tecniche di abbattimento (caso normale, albero marcio, legname di piccole dimensioni) - Esbosco casuale di alberi rimasti impigliati - Tecniche di sramatura di latifoglie e conifere - Tecniche di sezionatura (sezionatura semplice, taglio circolare, taglio a chiusura) - Protezione della salute (ad es. ergonomia, sollevare e portare) - Capacità di valutare le proprie competenze e i propri limiti
Forma	Applicazione pratica accompagnata, con blocchi teorici complementari
Attestato di frequenza	Le competenze dei partecipanti saranno esaminate nel quadro del corso. Chi raggiunge gli obiettivi del corso riceve un attestato con la menzione «obiettivo raggiunto». Chi non raggiunge gli obiettivi del corso può ripeterlo.
Organizzatore del corso	Organizzazioni riconosciute dalla CQF quali organizzatori di corsi per l'impiego della motosega o dei corsi di base Raccolta del legname, di cinque giorni

Allegato 2**Descrizione del corso Parte 2: corso di aggiornamento di raccolta del legname**

Gruppo target	Persone non qualificate nei lavori forestali, che hanno superato il corso di base o che possono dimostrare, secondo le disposizioni cantonali vigenti, di disporre delle competenze richieste.
Condizioni per partecipare	<ul style="list-style-type: none"> - Età minima 18 anni (15 anni per partecipanti muniti di contratto di tirocinio nel settore Agricoltura) - Raggiungimento degli obiettivi nel corso di base - Condizioni fisiche idonee
Durata	5 giorni, per un totale di 40 ore
Obiettivi	<p>Al termine del corso i partecipanti sono in grado di eseguire lavori di raccolta manuale meccanizzata. In particolare sono in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicare e rispettare le regole di sicurezza - allestire e gestire l'organizzazione di casi d'emergenza - conoscere e mettere in pratica le regole dell'organizzazione del posto di lavoro e delle procedure lavorative - applicare in modo pratico le regole del taglio del bosco nell'abbattimento e nella gestione di casi speciali - utilizzare e manipolare correttamente gli strumenti necessari - valutare quali alberi possono abbattere loro stessi - comprendere le basi dell'esbosco del legname mediante l'impiego di argani
Contenuti	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione del posto di lavoro e delle emergenze (approfondimento) - Conoscenze sulle motoseghe comprese le regole di utilizzazione e manutenzione (approfondimento) - Riconoscere i pericoli, in particolare in casi speciali, procedere in modo sistematico - Tecniche di abbattimento (tacca direzionale larga, tacca direzionale profonda, taglio di punta) - Casi con l'ausilio di argani (basi) - Tecniche di allestimento e di sramatura (approfondimento) - Esbosco del legname (basi) - Protezione della salute (ad es. ergonomia, sollevare e portare) - Valutazione delle proprie capacità e dei propri limiti
Forma	Applicazione pratica accompagnata, con blocchi teorici complementari
Attestato di frequenza	Le competenze dei partecipanti saranno esaminate nel quadro del corso. Chi raggiunge gli obiettivi del corso riceve un attestato con la menzione «obiettivo raggiunto». Chi non raggiunge gli obiettivi del corso può ripeterlo.
Organizzatore del corso	Organizzazioni riconosciute dalla CQF quali organizzatori di corsi per l'impiego della motosega o dei corsi di base Raccolta del legname, di cinque giorni

Allegato 3**Disposizioni sui corsi di sicurezza sul lavoro e sul relativo obbligo di frequentazione dei corsi nella legge forestale e nell'ordinanza sulle foreste a partire dal 1° gennaio 2017**

Legge forestale	Ordinanza sulle foreste	Spiegazioni
<p>Art. 21a Sicurezza sul lavoro Per garantire la sicurezza sul lavoro, i mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.</p> <p>Art. 30 Compiti formativi e consultivi dei Cantoni I Cantoni curano la formazione professionale degli operai forestali e la consulenza ai proprietari di foreste.</p> <p>Art. 56 cpv. 3 ³ I mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta sono esonerati per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge dall'obbligo di cui all'articolo 21a di dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.</p>	<p>Art. 34 Sicurezza sul lavoro (art. 21a e 30) ¹ In collaborazione con organizzazioni specializzate, i Cantoni provvedono affinché alla manodopera forestale non qualificata siano offerti corsi per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta. ² I corsi riconosciuti dalla Confederazione devono riguardare le conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sull'abbattimento, la sramatura, la depezzatura e l'esbosco a regola d'arte e in sicurezza di alberi e tronchi d'alberi; devono avere una durata di almeno dieci giorni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I lavori di raccolta del legname nella foresta comprendono l'abbattimento, la sramatura, lo scortecciamento, la depezzatura e l'esbosco di alberi e tronchi d'alberi. • L'obbligo di fornire la prova di aver frequentato 10 giorni di corso sussiste quando: 1) si lavora nell'ambito di un mandato a pagamento, 2) si lavorano alberi del diametro a petto d'uomo a partire da 20 cm (a un'altezza di 1,3 m dal suolo). • Un «mandato» entra in linea di conto anche per persone che prestano servizio militare o civile o militano nella protezione civile. • La durata complessiva di almeno 10 giorni del corso può essere suddivisa ad esempio in 2 moduli da 5 giorni l'uno. La frequentazione del corso nell'ambito di due moduli non autorizza a chiedere anzitempo il rilascio dell'attestato. • I corsi devono trattare tematiche di ordine generale relative alla sicurezza sul lavoro, come ad esempio il piano d'emergenza, l'equipaggiamento di protezione, gli obblighi dei datori di lavoro o la protezione della salute (ad es. ergonomia, sollevare e portare), come pure l'attuazione sicura e orientata alla prassi delle tecniche e delle procedure di raccolta del legname specifiche. • In collaborazione con AGAS, la Confederazione emana raccomandazioni relative ai corsi, per la realizzazione dei quali assegna ai Cantoni aiuti finanziari secondo l'articolo 38a capoverso 1 lettera e LFo. • I Cantoni eseguono la presente legge (artt. 50 e 30 LFo). • I Cantoni stabiliscono se riconoscere l'equipollenza per parti del corso o per l'intero corso, ad esempio il superamento di un esame delle competenze o il riconoscimento della prova dell'esperienza acquisita. • Le disposizioni transitorie (art. 56 cpv. 3 LFo) concedono ai mandatari un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della LFo per presentare la prova di frequentazione.

<p>Art. 38a cpv. 1 lett. e 2 lett. a Gestione forestale</p> <p>¹ La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:</p> <p>e. la promozione della formazione degli operai forestali e la formazione pratica degli operatori forestali a livello di scuola universitaria;</p> <p>² La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:</p> <p>a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d-g: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;</p>	<p>Art. 43 Gestione forestale</p> <p>¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:</p> <p>e. per la promozione della formazione professionale degli operai forestali: secondo il numero delle giornate di corso frequentate presso un organizzatore di corsi riconosciuto dalla Confederazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'UFAM fissa nel manuale Accordi programmatici una cifra forfettaria per giorno e partecipante al corso. • I fornitori di corsi devono essere riconosciuti dalla Confederazione, al fine di garantire un livello formativo uniforme. Il riconoscimento dei fornitori di corsi avviene direttamente da parte della Confederazione o da un'organizzazione esterna incaricata in tal senso dalla Confederazione.
--	--	--